

Legge regionale 10 dicembre 2021 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

Art. 13

(Progetti degli enti del Terzo settore)

1. La Regione sostiene i progetti rivolti alle famiglie per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di sostegno alla genitorialità promossi e gestiti dagli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 117/2017, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore e operanti nel territorio regionale.

(1)

2. Con regolamento regionale sono stabiliti le modalità di individuazione degli ambiti di intervento per la realizzazione dei progetti, i criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili, le modalità di presentazione della domanda e di rendicontazione, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, le modalità di quantificazione del contributo, le tipologie di spese ammissibili, le modalità di concessione ed erogazione dell'incentivo e di eventuali anticipi, le modalità di effettuazione di verifiche e controlli.

(2)(3)

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 59, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023

2 Parole soppresse al comma 2 da art. 59, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023

3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 59, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023